

**SCHEMA DI
 ACCORDO
 TRA
 LA REGIONE
 E IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO -
 DIREZIONE REGIONALE VV.F.
 PER LA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DAL MEDICO INCARICATO DEL
 SERVIZIO SANITARIO PRESSO LE SEDI VV.F. DELLA REGIONE**

La REGIONE - C.F. n. (di seguito Regione) - con sede in, nel presente atto rappresentata dal Presidente pro-tempore,

E

il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - DIREZIONE REGIONALE VV.F. (di seguito Direzione Regionale VV.F.) con sede in, nella persona del Direttore Regionale VV.F. pro tempore

PREMESSO CHE

- Il Titolo V, parte II della Costituzione, definisce, tra l'altro, i principi che informano i rapporti tra la Regione e lo Stato, ed in particolare il principio di sussidiarietà ed il principio di leale collaborazione;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "*Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*", ed in particolare l'art. 51, che disciplina le funzioni del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", che ha individuato, in particolare, le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il conseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di piani sanitari nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o Regioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- gli artt. 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante "*Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*" e concernenti, rispettivamente, "*Assistenza sanitaria*", "*Accertamenti sanitari*" e "*Misure di profilassi*";

- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente *“Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”* e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 novembre 2001, con il quale sono determinati i compensi da corrispondere ai Medici Incaricati annualmente del Servizio sanitario nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- le lettere circolari prot. n. 5746 del 21 febbraio 2012 della Direzione Centrale per le Risorse Umane e prot. n. 2506 del 1° marzo 2012 dell’Ufficio Sanitario, concernenti indicazioni sulle modalità operative da seguire per l’attuazione delle varie disposizioni normative in materia di accertamenti sanitari psicofisici e attitudinali, a norma della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché la lettera circolare prot n. 4845/04.01 del 16 aprile 2013 e ss.mm.ii. concernente indicazioni in materia di accertamenti sanitari nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, incluso il personale volontario;

CONSIDERATO CHE

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve assicurare che siano svolte presso le proprie strutture le attività e i compiti del Medico Incaricato del Servizio sanitario e che fino ad oggi tali attività sono state assolte tramite incarico a tempo determinato da un medico selezionato con procedura comparativa a seguito di avviso pubblico e, quindi, con oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle procedure;
- l’impegno mensile del suddetto Medico Incaricato non eccede le 16/20 ore;
- la Regione, nell’ottica del miglior impiego delle risorse professionali, è in grado, attraverso le proprie Aziende Sanitarie Locali, di mettere a disposizione specifiche professionalità per l’assolvimento delle attività del Medico Incaricato del Servizio sanitario presso le sedi VV.F.;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplina la collaborazione tra la Regione e la Direzione Regionale VV.F. per la definizione delle linee quadro concernenti le funzioni svolte dal Medico Incaricato del Servizio sanitario presso le sedi territoriali VV.F. della Regione, in ordine agli obiettivi prefissati, all’assistenza prestata, alle prestazioni rese ed ai corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate e della remunerazione tariffaria stabilita.
2. L’attuazione del presente Accordo è rimessa alla stipula di specifici protocolli operativi tra la Direzione Regionale VV.F. e una o più Aziende Sanitarie Locali, nei quali verranno declinati puntualmente gli obblighi a carico delle parti.

Articolo 2
(Collaborazione tra Regione e Direzione Regionale VV.F.)

1. La Regione si impegna a dare attuazione a quanto previsto dal presente Accordo e, in particolare, ad agevolare la conclusione dei protocolli operativi con le Aziende Sanitarie Locali rientranti nel proprio territorio di competenza, nel rispetto dei termini contemplati nelle linee quadro.
2. La Direzione Regionale VV.F. si impegna a mettere a disposizione della Regione i report periodici (semestrali/annuali) contenenti il numero complessivo delle prestazioni rese dai Medici Incaricati.

Articolo 3
(Compiti del Medico del Servizio sanitario)

1. Ai fini del presente accordo si prende atto che i compiti e le attività del Medico Incaricato del Servizio sanitario sono i seguenti:

- a) **igiene ambientale e degli alimenti, prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza** nei confronti del personale dei ruoli operativi, del settore tecnico, amministrativo-contabile e tecnico-informatico nonché del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in forza presso le sedi VV.F. della Regione
- b) **sorveglianza sanitaria**. Il medico dovrà attenersi, oltre all'applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione medica, anche alle indicazioni impartite dall'Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile, con particolare riguardo a:
 - a. tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come individuato al punto a) del presente paragrafo;
 - b. valutazione degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a) del presente paragrafo, ai fini del giudizio di idoneità al servizio d'istituto;
- c) **accertamento preventivo dell'idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti vigili del fuoco volontari** ai fini dell'iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- d) **istruttoria delle pratiche medico-legali** (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di guida VF terrestre della I categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalità di servizio, equo indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed "equiparati") del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come individuato al punto a) del presente paragrafo;

- e) **presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualità di componente**, in rappresentanza dell'Amministrazione e su disposizione dell'Ufficio Sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quando le stesse devono pronunciarsi su idoneità al servizio, infermità o lesioni di dipendenti del C.N.VV.F. Tale obbligo ricade, in via prioritaria, sui Medici Incaricati presso i Comandi provinciali ove ha sede la Commissione medica ospedaliera, nel caso in cui tale presenza non sia già garantita dal personale direttivo o dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del C.N.VV.F., in servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell'ambito territoriale della Commissione medica ospedaliera;
- f) **organizzazione e supervisione, in sinergia con il medico competente, dei corsi di formazione** per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso sanitario, con particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD);
- g) **organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale** ordinaria e straordinaria, generica e specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel libretto individuale sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresa la componente volontaria;
- h) **accertamento preventivo dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione per l'espletamento del servizio antincendi** negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici, ove il servizio di salvataggio e antincendio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricadenti nel territorio di competenza del Comando provinciale, **nonché verifica dalla persistenza dei requisiti psicofisici** per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa.

Articolo 4

(Individuazione del Medico Incaricato del Servizio sanitario)

1. Con gli accordi operativi di cui al precedente articolo 1 comma 2 sono definiti le modalità e i termini di individuazione del Medico del Servizio Sanitario.

Articolo 5

(Definizione dei corrispettivi)

1. Ai fini del presente accordo le Parti prendono atto che il compenso da corrispondere alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento delle funzioni del Medico Incaricato è determinato, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 novembre 2001, ed aggiornato ai sensi di legge, come previsto dal richiamato decreto, ed è costituito da:

- a) un compenso forfettario annuo lordo pari rispettivamente a per il Comando provinciale VVF di, a..... (da completare con l'indicazione delle sedi e degli importi) stabilito, come indicato nell'allegato A al decreto del Capo

Dipartimento n. 1113 del 16 dicembre 2013, in base alle unità di personale assegnate, rispettivamente, a(indicare le sedi);

- b) un compenso lordo pari a € 17,30 corrisposto per l'attività di aggiornamento, da effettuarsi alle previste scadenze stabilite dalla vigente normativa, di ciascun libretto individuale sanitario e di rischio, istituito per il personale operativo, per il personale del settore tecnico, amministrativo-contabile e tecnico-informatico, nonché personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assegnato alle sedi VV.F. della Regione

Tale compenso sarà erogato alle Aziende Sanitarie Locali dalle quali dipendono i Medici Incaricati del Servizio sanitario presso le sedi VV.F. della Regione, anche per le prestazioni medico-legali svolte per conto della Commissione medica ospedaliera, purché nominati componenti del medesimo organo collegiale, per la sottoscrizione e il rilascio di ciascun verbale di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e/o d'idoneità psicofisica nei confronti del personale del C.N.VV.F.

Spetta altresì alle Aziende Sanitarie Locali dalle quali dipendono i Medici Incaricati del Servizio sanitario presso le sedi VV.F. della Regione un compenso lordo pari a € 17,30 per ciascun accertamento preventivo/periodico dell'idoneità psicofisica del personale del servizio antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici ove il servizio di salvataggio e antincendio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- c) un compenso lordo pari a € 2,42 per ogni visita medica generale effettuata agli aspiranti vigili volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzata all'iscrizione negli appositi quadri.

2. La Direzione Regionale VV.F. si impegna a corrispondere alle Aziende Sanitarie Locali interessate, i compensi spettanti al Medico Incaricato nei limiti di quanto previsto al comma 1, e previa rendicontazione dell'attività svolta e delle prestazioni rese a cura delle Aziende Sanitarie Locali medesime.

Detti compensi verranno corrisposti nel mese di luglio, per le spettanze maturate nel periodo gennaio-giugno; nel mese di dicembre, per le spettanze maturate nel periodo luglio-ottobre; entro il mese di febbraio successivo, per le spettanze afferenti alle mensilità di novembre e dicembre, oltre ad eventuali conguagli.

Art. 6 (Durata e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e rinnovabile previa espressa comunicazione a cura della Direzione Regionale VV.F. da effettuarsi prima della scadenza.

Art. 7
(Trattamento dati)

1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati comunque riferibili all'attuazione del presente Accordo nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Lì (luogo e data), _____

per la Regione

Il Presidente

.....

per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Direttore Regionale VV.F.

.....